

Cassa cantonale
di compensazione
AVS/AI/IPG

Ufficio
dell'assicurazione
invalidità

Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento della sanità e della socialità

Cassa cantonale
per gli assegni familiari

Cassa cantonale di assicurazione
contro la disoccupazione

Via Canonico Ghiringhelli 15a

telefono
fax

091 821 9111
091 821 92 99

Funzionario
incaricato

Michel Sora

**Istituto delle assicurazioni sociali
6501 Bellinzona**

telefono
e-mail

091 821 93 14
michel.sora@ias.ti.ch

Alle
Cancellerie comunali dei
Comuni della Repubblica
e Cantone Ticino

Bellinzona

20 LUG. 2010



Ns. riferimento

Vs. riferimento

MS2010/217

Riduzione individuale dei premi nell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie per l'anno 2011 – Informazioni di carattere generale

Gentili signore, egregi signori,

negli scorsi giorni l'Istituto delle assicurazioni sociali ha trasmesso il modulo per l'istanza della riduzione di premio nell'assicurazione sociale obbligatoria delle cure medico-sanitarie per l'anno 2011 agli assicurati che secondo la notifica di tassazione applicabile (tassazione 2008) risultano essere potenziali beneficiari. Gli assicurati in questione sono tenuti ad avanzare l'istanza entro il 31 agosto 2010.

I formulari valevoli per l'anno 2011 per coloro che non hanno ricevuto direttamente il modulo d'istanza al loro domicilio e volessero inoltrare la richiesta di riduzione di premio, verranno trasmessi alle Cancellerie comunali nel corso della prima metà del prossimo mese di settembre.

Al riguardo, si rammenta alle Cancellerie comunali quanto segue.

- Gli assicurati che si rivolgeranno alle Cancellerie comunali richiedendo il formulario d'istanza 2011 dovranno essere invitati ad attendere sino al prossimo mese di settembre. Coloro i quali avessero smarrito il formulario ufficiale trasmesso dal nostro Istituto, potranno per contro richiedere all'Ufficio delle prestazioni, Servizio sussidi assicurazione malattia, una copia dello stesso.
- **I formulari validi per l'anno 2010 o per gli anni precedenti non possono essere modificati e utilizzati per la richiesta 2011.** Qualora al nostro Istituto dovessero pervenire dei moduli di richiesta valevoli per gli anni precedenti con rettifica manuale dell'anno per il quale viene avanzata l'istanza di riduzione di premio, gli stessi verranno ritornati agli assicurati.
- Secondo quanto deciso dal Consiglio di Stato, **per l'anno 2011 il reddito determinante è desunto dalle classificazioni dell'imposta cantonale del periodo di tassazione 2008 e risulta dalla somma arrotondata al mille franchi superiore del reddito imponibile per**

l'imposta cantonale e di un quindicesimo della sostanza imponibile per l'imposta cantonale eccedente fr. 150'000.- per le persone sole e fr. 200'000.- per le famiglie.

- **I limiti di reddito determinante in vigore per l'anno 2011 sono i seguenti:**
 - **persone sole: fr. 22'000.-;**
 - **famiglie: fr. 34'000.- (diritto per tutti i componenti);**
 - **famiglie con figli minorenni: reddito determinante compreso tra fr. 34'001.- e fr. 65'000.- (diritto alla riduzione di premio solo in favore dei figli);**
 - **reddito di riferimento: fr. 55'000.-.**

- La Legge federale sull'assicurazione malattie (LCAMal) prevede all'art. 29 cpv. 2 i criteri di esclusione dal diritto alla riduzione di premio per le persone che, pur rientrando formalmente nei limiti di cui sopra, dispongono di redditi o di sostanza elevati. I criteri possono essere così riassunti:
 - sostanza lorda (p.to 30 della notifica di tassazione) non superiore a fr. 600'000.- o sostanza imponibile per l'imposta cantonale non superiore a fr. 400'000.-;
 - totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile (p.to 9 della notifica di tassazione) non superiore a fr. 60'000.- per le persone sole (fr. 80'000.- per le persone sole con a carico figli maggiorenni), rispettivamente fr. 90'000.- per le famiglie. Per i primi tre figli minorenni è data un'aggiunta di fr. 10'000.- cadauno, mentre per i figli successivi di fr. 5'000.- cadauno.

- La LCAMal prevede inoltre dei criteri particolari di calcolo del reddito determinante nei casi in cui fosse stata donata o ceduta in usufrutto sostanza immobiliare o parte di essa. Maggiori informazioni possono essere desunte dall'art. 30a LCAMal in vigore dal 1° gennaio 2008.

- Si rammenta che secondo quanto previsto dalla LCAMal all'art. 28 cpv. 2, fatta eccezione per gli assicurati tassati alla fonte e per altri casi particolari, la richiesta di riduzione di premio per l'anno 2011 per i cittadini che richiederanno il modulo d'istanza presso le Cancellerie comunali dovrà essere inoltrata entro il **31 dicembre 2010**.

Ulteriori informazioni vi verranno fornite in sede di invio dei moduli d'istanza 2011.

Eventuali informazioni supplementari possono essere ottenute presso l'Ufficio delle prestazioni – Servizio sussidi assicurazione malattia, Via C. Ghiringhelli 15a, 6501 Bellinzona (n. tel. 821 93 11/17/18/22).

Ringraziando per la preziosa collaborazione, vi porgiamo, gentili signore, egregi signori, i nostri migliori saluti.

Istituto delle assicurazioni sociali
Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG
Ufficio delle prestazioni
La Capo Ufficio:

Il Capo Servizio Sussidi
assicurazione malattia:

Avv. Anna Tisconi Rossetti

Michel Sora

Allegato:

copia comunicazione agli assicurati che hanno ricevuto il formulario d'istanza 2011 da parte del nostro Istituto.